

ORDINANZA MUNICIPALE

CONCERNENTE LA PROMOZIONE DELLE ENERGIE RINNOVABILI E IL RISPARMIO ENERGETICO tramite l'utilizzo del fondo comunale per le energie rinnovabili (FER)

IL MUNICIPIO DI ONSERNONE

Richiamata la risoluzione del Consiglio comunale relativa all'utilizzo di parte del provento del FER, del 16.12.2016.

Premesso:

- che per il raggiungimento degli obiettivi di politica energetica e climatica che la Svizzera si prefigge di ottenere il contributo dei Comuni è fondamentale;
- che i Comuni possono attuare politiche più efficaci se coinvolgono i cittadini e li sostengono direttamente ed indirettamente nelle scelte in sintonia con gli indirizzi della politica energetica comunale.

Tenuto conto del proprio impegno nella promozione e nell'incentivo del risparmio e dell'efficienza energetica nonché dell'impiego delle fonti rinnovabili indigene, considerata inoltre la volontà di sensibilizzare e sostenere i propri cittadini nel realizzare abitazioni a basso consumo energetico e impianti per la valorizzazione delle fonti rinnovabili indigene.

Richiamati:

- l'articolo 8c lett. g) della Legge cantonale sull'energia (Len), secondo il quale il Fondo per le energie rinnovabili (FER) è tra l'altro destinato a finanziare le attività dei Comuni, debitamente documentate, nell'ambito dell'efficienza e del risparmio energetico, in particolare per il risanamento del proprio parco immobiliare e di quello in comproprietà, per la costruzione di nuovi edifici ad alto standard energetico, per interventi sulle proprie infrastrutture, per la costruzione di reti di teleriscaldamento alimentate prevalentemente con energie rinnovabili, per l'implementazione di reti intelligenti (smartgrid), per incentivi a favore dei privati, delle aziende e degli enti pubblici e in genere per tutti gli altri provvedimenti adottati per promuovere un'utilizzazione più parsimoniosa e razionale dell'energia elettrica;
- il Regolamento del Fondo per le energie rinnovabili (RFER);
- l'articolo 192 della Legge organica comunale (LOC), che conferisce al Municipio la competenza di emanare ordinanze per disciplinare materia di competenza propria o delegata da leggi e regolamenti;
- ogni altra disposizione legislativa e normativa in materia;

con risoluzione numero 572 del 22 maggio 2017

ordina:

TITOLO 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1: Campo d'applicazione

Il Comune di Onsernone riconosce un incentivo a coloro che realizzeranno:

- nuove costruzioni a basso fabbisogno energetico e/o;
- ristrutturazioni che riducono il fabbisogno energetico e/o;
- impianti di produzione energetica termica alimentati da fonte rinnovabile e/o;
- impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile
- acquisto di veicoli elettrici

L'ammontare annuo complessivo messo a disposizione dal Comune per l'erogazione degli incentivi di cui alla presente ordinanza è pari al 30% del fondo FER annuale del Comune.

Nel caso in cui l'ammontare delle richieste d'incentivi siano maggiori rispetto al credito annuo stabilito, le domande non evase saranno gestite attraverso una lista d'attesa.

TITOLO 2 – BENEFICIARI E IMPORTI

Art. 2: Beneficiari

- a) Possono richiedere un contributo i proprietari di abitazioni primarie, ad uso proprio o locate a terzi, situate nella giurisdizione del Comune di Onsernone in zona edificabile e urbanizzata per le quali vengono realizzati degli interventi di cui all'art. da 3 a 6
- b) Possono chiedere un contributo per l'acquisto di un autoveicolo elettrico i domiciliati nel Comune di Onsernone

Art. 3: Nuove costruzioni a basso fabbisogno energetico

Sono concessi contributi alla costruzione di nuovi edifici certificati secondo lo standard CECE.

Il Comune a fronte della realizzazione sul territorio del Comune di un nuovo edificio certificato CECE classe "A" (efficienza energetica globale) eroga un incentivo una tantum di 5'000 CHF.

L'incentivo sarà rilasciato all'atto della presentazione del certificato finale rilasciato da un esperto accreditato dalla Conferenza dei direttori cantonali dell'energia, che attesta che l'edificio è conforme ai requisiti della certificazione CECE classe "A"

Art. 4: Ristrutturazioni che riducono il fabbisogno energetico

Per rinnovi energetici di edifici esistenti, il Comune riconosce i seguenti contributi:

- Sostituzione di serramenti. Esigenza: vetri con $U \leq 1.00 \text{ W/m}^2\text{K}$.

Contributo pari al massimo al 20% dell'investimento, massimo CHF 1'000

- Isolamento con pannelli isolanti di pareti esterne e pavimenti.
Esigenza: 16 cm (oppure $U \leq 0.23 \text{ W/m}^2\text{K}$)

Contributo pari al massimo al 20% dell'investimento, massimo CHF 2'000

- Tetto: Esigenza 16 cm di isolamento (oppure $U \leq 0.23 \text{ W/m}^2\text{K}$)

Contributo pari al massimo al 20% dell'investimento, massimo CHF 1'500

Art. 5 Impianti di produzione di energetica termica alimentati da fonte rinnovabile

Possono beneficiare degli incentivi coloro che installano impianti di riscaldamento e/o produzione dell'acqua sanitaria alimentati a fonti rinnovabili in edifici nuovi o esistenti ubicati sul territorio della giurisdizione comunale di Onsernone.

Deve essere adempiuto almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) Installazione di collettori solari termici per produzione di acqua sanitaria e/o per supporto al riscaldamento. L'incentivo erogato per l'installazione dei collettori solari termici è di:
 - per edifici con superficie captante dei pannelli uguale o maggiore di 4 m², contributo pari al massimo al 25% dell'investimento, massimo CHF 2'000

L'erogazione dell'incentivo sarà effettuata a seguito del sopralluogo del tecnico comunale nell'ambito della procedura di verifica delle domande di costruzione.

- b) Installazione di pompe di calore elettriche acqua-acqua per riscaldamento degli edifici. L'incentivo erogato per l'installazione di una pompa di calore acqua-acqua è di 1'000 CHF una tantum per singolo edificio. L'erogazione dell'incentivo sarà effettuata a seguito del sopralluogo del tecnico comunale nell'ambito della procedura di verifica delle domande di costruzione.
- c) Installazione di pompe di calore elettriche salamoia-acqua (geotermiche). L'incentivo erogato per l'installazione di una pompa di calore salamoia-acqua è di 1'500 CHF una tantum per singolo edificio. L'erogazione dell'incentivo sarà effettuata a seguito del sopralluogo del tecnico comunale nell'ambito della procedura di verifica delle domande di costruzione.
- d) Installazione di pompe di calore elettriche aria-acqua, per il riscaldamento degli edifici. L'incentivo erogato per l'installazione di una pompa di calore aria-acqua è di 500 CHF una tantum per singolo edificio. L'erogazione dell'incentivo sarà effettuata a seguito del sopralluogo del tecnico comunale che verifica che la macchina installata rientra nell'elenco di prodotti pubblicato sul sito www.gsp-si.ch oppure che ne riporta il marchio di qualità nella scheda tecnica.
- e) Installazione di caldaie a cippato o pellet, per il riscaldamento degli edifici e la produzione di acqua calda sanitaria. L'incentivo erogato per l'installazione di una caldaia a cippato o pellet è di 500 CHF una tantum per singolo edificio.

L'incentivo per l'installazione dei collettori solari (lettera "a") è cumulabile con gli incentivi alle lettere b, c, d, e.

Art. 6: Impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile

Possono beneficiare degli incentivi coloro che installano un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica in edifici nuovi o esistenti ubicati sul territorio della giurisdizione comunale di Onsernone.

Il requisito per poter accedere agli incentivi comunali sono è la realizzazione di un impianto solare fotovoltaico in parallelo alla rete elettrica pubblica e non, con una potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico pari ad almeno 1 kWp.

(kWp = kilowatt di picco, potenza nominale riferita a condizioni standard).

500 CHF kWp massimo 2'500.-- CHF

Art. 7 Autoveicoli elettrici

Per l'acquisto da parte di una persona domiciliata nel Comune di Onsernone di un'autoveicolo interamente a propulsione elettrica viene concesso un contributo una tantum di 1'000.— CHF.

TITOLO 3 – RICHIESTE D'INCENTIVO

Art. 8: Richieste

Gli incentivi non hanno effetto retroattivo e non vengono concessi aiuti per progetti già collaudati.

La richiesta di incentivo deve essere inoltrata all'ufficio tecnico comunale.

La richiesta diviene effettiva con l'inoltro di tutti i giustificativi richiesti.

Art. 9: Attribuzione dell'incentivo

Tutti gli incentivi della presente ordinanza sono cumulabili. In ogni caso l'importo massimo sussidiato per ciascun singolo edificio non potrà superare:

- CHF 5'000.00 per abitazione unifamiliare
- CHF 2'500.00 per ogni appartamento in case plurifamigliari

Gli incentivi vengono rilasciati una volta che il committente, in riferimento alla richiesta di sussidio inviata prima del collaudo, invia all'ufficio tecnico comunale di Onsernone la seguente documentazione (in funzione del sussidio richiesto):

- prova degli avvenuti lavori (pezze giustificative, foto dell'impianto);
- Documentazione tecnica di conformità degli apparecchi
- certificato CECE (per nuovi edifici)

Tutte le condizioni riportate sull'avviso cantonale e sulla licenza edilizia devono essere integralmente rispettate.

Art. 10: Organo decisionale

Il Municipio è competente in modo autonomo della decisione inerente il versamento del contributo.

Art. 11: Controlli

Per gli edifici nuovi, nell'ambito della concessione del permesso di abitabilità, prima dell'occupazione dello stabile il Municipio verifica sul posto la conformità di quanto realizzato.

Art. 12: Casi particolari

Eventuali casi particolari non contemplati nella presente ordinanza verranno decisi caso per caso dal Municipio.

Art. 13: Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore con effetto retroattivo dal 1.1.2017.

La presente ordinanza è pubblicata agli albi comunali per un periodo di 30 giorni e meglio dal 23 maggio 2017

Contro la presente ordinanza può essere interposto ricorso al Consiglio di Stato, entro il termine di pubblicazione.

Risoluzione municipale 572 del 22 maggio 2017

Art. 13: Norma transitoria

Per i progetti realizzati dopo l'1.1.2017 in deroga agli articoli della presente ordinanza è possibile fare una richiesta a posteriori.